

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI FIRENZE**

### **Ricorso**

#### **Per**

**LETI Alessandra**, nata il 17/7/65 a Roma, c.f. LTEL5N65L57H501E, residente in Loc. Fabbriche 40, Castelfranco Piandisco, AR, 52026, ma elettivamente domiciliata in Grosseto, via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, cf. MNSMHL64P12E202V, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, c.f. MNSLVN87M41E202J, come per delega in calce al presente atto

#### **Contro**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Direttore p.t., corrente in Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE, ma domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze

#### **Nonché contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA, ma domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze

#### **Per l'annullamento**

#### **Previo sospensione dell'efficacia**

dell'avviso dell'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana relativo alle prove scritte per le classi di concorso pubblicato il 22 aprile 2016 sul sito internet istituzionale sulla base del D.D.G. n. 105, 106, 107 del 23/02/16 "Concorso per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità", con allegato l'elenco degli ammessi alle prove scritte nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati per la classe di concorso AD ambito disciplinare 5 – Lingue - AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (spagnolo) e AC25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (spagnolo) per la sessione in data 9 maggio 2016, di cui al bando emesso con decreto n. 106 del 23/2/2016, erroneamente inserita tra i candidati per la classe di

Grosseto, via San Martino 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

concorso B02 ES (conversazione in lingua straniera, spagnolo) di cui è stato pubblicato l'elenco con avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio sul sito internet istituzionale in data 22 aprile 2016, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi.

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

### **Premesso**

In data 23/2/16 il MIUR in persona del Direttore generale pro tempore pubblicava il decreto ministeriale avente prot. N. 106 con il quale bandiva un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Tale normativa prevedeva all'art. 4 che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale il candidato dovesse scegliere, a pena di esclusione, una sola regione per i cui posti intendesse concorrere e per tale regione potesse concorrere per ciascuna delle procedure di cui al bando, mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso o ambiti disciplinari verticali per cui intende concorrere.

Veniva altresì espressamente stabilito che la domanda di partecipazione dovesse essere presentata esclusivamente mediante la redazione dell'istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, da inviare entro e non oltre le ore 14.00 del 30 marzo 2016.

La sig.ra Leti, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dal suddetto bando per accedere alla classe di concorso di insegnamento per l' "Ambito Disciplinare 5" – Lingue – AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (spagnolo) – AC25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (spagnolo), giacché aveva frequentato con esito positivo presso l'Università degli studi di Firenze il percorso abilitante speciale in Lingua e civiltà straniera (spagnolo), conseguendo l'abilitazione alla classe A446 – LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SPAGNOLO) in data 16/7/2014, compilava l'istanza POLIS scegliendo la regione Toscana.

In particolare, nella sezione *"insegnamenti per i quali il candidato risulta abilitato"* indicava la classe A446 – LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (Spagnolo) e la classe A445 – LINGUA STRANIERA (Spagnolo) specificando la graduatoria GI – II FASCIA, mentre nella sezione *"classe di concorso richiesta e titoli di accesso"* indicava quale insegnamento richiesto "conversazione in lingua straniera (spagnolo)" per un errore incolpevole, dovuto a evidenti

Grosseto, via San Martino 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

problemi di connessione e malfunzionamento del sito istituzionale, a causa dei quali non riusciva a selezionare la classe di concorso AC24 e AC25 Lingua straniera (spagnolo) perché la suddetta opzione non compariva affatto nell'elenco, costringendo così la sig.ra Leti alla scelta dell'opzione affine: "conversazione in lingua straniera (spagnolo)".

Inoltrata l'istanza, il sistema POLIS inviava alla sig.ra Leti la conferma dell'avvenuta ricezione della domanda, mediante la notifica del seguente messaggio: *"abbiamo correttamente ricevuto la tua richiesta"*, senza specificare alcun tipo di errore, come invece avrebbe dovuto, stante la palese non corrispondenza tra il titolo abilitante e l'insegnamento richiesto.

Ciò ha ingenerato nel candidato l'incolpevole convincimento di aver selezionato l'opzione corretta, non potendo accertarsi dell'errore nella scelta della classe se non al momento della pubblicazione sul sito internet dell'URS Toscana dell'avviso relativo agli ammessi al concorso, avvenuto in data 22 aprile 2016, ove non risultava inserita nell'elenco dei candidati ammessi al concorso per la classe AC24 e AC25, ma veniva erroneamente inserita nell'elenco dei candidati ammessi alla sessione di concorso a Cassino (FR) per l'insegnamento "conversazione in lingua straniera (spagnolo).

Vani sono rimasti i tentativi della ricorrente di rettificare tale incongruenza, anche mediante l'istanza di annullamento in autotutela dell'inserimento nella classe di concorso corretta, indirizzata sia al responsabile del procedimento per l'URS Toscana, che non ha riscontrato la predetta richiesta, sia al responsabile del procedimento per l'URS Lazio, che ha respinto la domanda affermando che *"questo Ufficio non è abilitato alla modifica della classe di concorso come richiesto."*

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

### **Ritenuto**

Il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto illegittimo per i motivi che seguono:

#### **1. ECCESSO DI POTERE: travisamento ed erronea valutazione dei fatti e disparità di trattamento per aver negato l'accesso al concorso pur avendo il titolo abilitante**

La sig.ra Leti ha richiesto di accedere al concorso essendo in possesso di tutti i requisiti stabiliti nel decreto n. 106 del 23 febbraio 2016.

In particolare aveva regolarmente ottenuto l'abilitazione alla classe A446 – LINGUA E CIVILITA' STRANIERA (SPAGNOLO) in data 14/7/2014,

Grosseto, via San Martino 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

dandone prova mediante l'allegazione del certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, l'Università degli Studi di Firenze, in carta bollata.

Pertanto l'esclusione dallo svolgimento delle prove scritte previsto per il giorno 9 maggio a Siena risulta illegittima, giacchè l'Amministrazione ha erroneamente valutato la documentazione prodotta dalla sig.ra Leti, ritenendola mancante dei requisiti di cui all'art. 3 del suddetto decreto.

Il mancato inserimento nell'elenco dei candidati ha comportato un'evidente disparità di trattamento, in quanto la ricorrente non ha potuto svolgere regolarmente la prova pur versando nella medesima situazione giuridica dei colleghi di interesse legittimo ad accedere al concorso.

**2. ECCESSO DI POTERE: carenza di istruttoria e violazione del procedimento nella parte in cui ha elaborato la domanda POLIS senza comunicare messaggi di errore, in contrasto all'art. 4 del decreto ministeriale prot. 106 del 23/2/16 nella parte in cui stabilisce che "non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. L'USR competente verifica la validità delle domande ai fini dello svolgimento delle prove scritte, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 4".**

La sig.ra Leti è stata indotta in errore dal sistema "Polis" previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 di redazione ed invio telematico dell'istanza di ammissione, dal momento che la stessa risultava correttamente elaborata dal processore online, il quale non era dotato dell'opzione di verifica della corrispondenza del titolo abilitante con l'insegnamento richiesto.

Se il sistema telematico adottato dal Ministero per la ricezione e la verifica delle domande di ammissione avesse prodotto un messaggio di errore per mancata conformità del requisito richiesto dal decreto per accedere al concorso con la materia di insegnamento prescelta, la sig.ra Leti avrebbe preso subito contezza dell'irregolarità ed avrebbe provveduto a redigere nuovamente l'istanza rispettando i termini di scadenza stabiliti nel bando.

In realtà la ricorrente, come già ribadito in premessa, è venuta a conoscenza dell'errore soltanto dopo la pubblicazione dell'avviso contenente gli abbinamenti delle sedi con i candidati il 22 aprile 2016, quando ormai era ampiamente scaduto il termine per inviare la domanda di partecipazione.

Non vi è chi non veda la palese violazione della norma procedimentale stabilita all'art. 4, co. 7-8 del suddetto decreto, nella parte in cui stabilisce che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle domande che non contenevano tutte le informazioni circa il possesso dei requisiti richiesti, di cui si riservava la verifica ai fini dello svolgimento della prova scritta.

Nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana non solo ha recepito l'istanza di ammissione, ma l'ha elaborata trasmettendo la richiesta all'Ufficio Scolastico per il Lazio ai fini dello svolgimento della prova scritta per la materia "conversazione in lingua straniera", benchè la sig.ra Leti non fosse in possesso dei requisiti per accedervi.

Da ciò si evince che l'Amministrazione competente, ossia l'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, una volta ricevuta la domanda, ha mancato totalmente di svolgere qualsiasi istruttoria, volta ad adempiere all'obbligo di verificare la validità delle domande ai fini dello svolgimento delle prove scritte, così come prescritto dall'art. 4, co. 8 del decreto.

Diversamente si sarebbero verificati due possibili esiti: nel primo caso l'istanza non sarebbe stata recepita dall'URS Toscana perchè non vi erano i presupposti richiesti per l'ammissione alla classe di concorso "conversazione in lingua straniera"; nel secondo caso l'URS Toscana nella fase di lavorazione della domanda recepita, avrebbe inserito d'ufficio la candidata nella classe di concorso per la quale aveva fornito la prova dei requisiti, riconoscendo tempestivamente il mero rifiuto materiale. In entrambe le ipotesi la ricorrente avrebbe potuto concorrere per il superamento della prova scritta nella classe di concorso per la quale disponeva del titolo abilitante.

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: art. 3 decreto ministeriale 106 del 23/02/2016 nella parte in cui stabilisce che "Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda."**

Come già ampiamente ribadito, l'Amministrazione convenuta ha violato la norma stabilita all'art. 3 del decreto ministeriale n. 106 del 23/2/2016 giacché la ricorrente pur essendo in possesso del requisito ivi stabilito, corrispondente all'abilitazione nella classe A446 – LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SPAGNOLO) in data 16/7/14, di cui aveva dato prova mediante l'allegazione del relativo certificato, non è stata ammessa alla corrispondente classe di concorso.

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

Si impugna inoltre il D.D.G. prot. N. 106 del 23 /2/2016 quale atto presupposto per i seguenti motivi:

1. **ECCESSO DI POTERE:** Violazione del procedimento per difetto di istruttoria e **VIOLAZIONE DI LEGGE** per contrasto alla L. 241/90

L'art. 4, co. 4 del suddetto decreto stabilisce che “i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi l'URS dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”

Tale previsione si pone in aperto contrasto con il principio stabilito all'art. 1 della L. 241/90, secondo cui l'azione della P.A. deve essere improntata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza al fine di prevenire eventuali abusi a danno del privato.

Nel caso di specie il candidato, con l'adozione del sistema POLIS, viene onerato di porre in essere l'avvio del procedimento amministrativo che lo riguarda, di talché non può essere legittimamente escluso in qualsiasi momento dall'Amministrazione, anche per errori incolpevoli, che non ha né il potere né la competenza né la professionalità di controllare e rettificare.

2. **VIOLAZIONE DI LEGGE:** l'art. 3, co. 4 del suddetto decreto nella parte in cui prevede che l'URS disponga l'immediata esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura.

L'art. 10 bis L. 241/1990 prevede che, nei procedimenti ad istanza del privato, l'Amministrazione debba comunicare che intende provvedere con il rigetto, permettendo al privato di presentare memorie che spieghino eventualmente o che rettifichino i requisiti che l'amministrazione ritiene insussistenti.



Nel caso di specie, la sig.ra Leti non ha ricevuto alcuna comunicazione in tal senso da parte dell'URS Toscana, ma ha subito esclusivamente gli effetti del provvedimento di rigetto, stante l'esclusione dall'elenco degli ammessi del 22 aprile alla classe di concorso per cui aveva il titolo abilitante.

3. **VIOLAZIONE DI LEGGE:** l'art. 3, co. 4 del decreto 106 del 23/02/16 si pone in contrasto con l'**art. 18, co. 3, l. 241/1990**.

Il procedimento amministrativo gestito mediante il sistema telematico POLIS si fonda su autocertificazioni del privato, che tuttavia nel caso di specie si riferiscono a qualità e/o qualifiche personali, della cui attestazione è competente la stessa amministrazione richiedente.

Se è valida la premessa, il privato non può essere legittimamente escluso dal concorso per l'erronea indicazione di una qualità che è la stessa amministrazione a dover verificare d'ufficio.

La sommatoria dei tre motivi di impugnazione dell'atto presupposto si pongono ad ulteriore conferma che l'indicazione della classe di concorso da parte del privato è posta in ausilio la stessa pa nello svolgimento tempestivo dell'istruttoria; ma non può essere sostitutiva dello stesso potere/dovere dell'amministrazione di verifica d'ufficio dei requisiti del privato.

In definitiva, se l'URS Toscana avesse correttamente riscontrato un'irregolarità (nel caso di specie che la sig.ra Leti era titolare di qualifica per altra classe di concorso), avrebbe dovuto comunicare alla stessa la presenza dell'errore, chiedendone la correzione; se non anche provvedendo d'ufficio, non potendo escludere automaticamente in ogni fase del procedimento il candidato comunque nel possesso dei requisiti che la stessa p.a. deve certificare.

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

I suindicati motivi di ricorso debbono intendersi graduati secondo l'ordine di esposizione e, in base a tale ordine, se ne chiede l'esame e l'accoglimento

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

### **Istanza cautelare**

Il provvedimento impugnato reca all'odierno ricorrente un danno grave ed irreparabile, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso in quanto in pendenza del giudizio, essendo il provvedimento efficace il candidato non potrebbe sostenere alcuna prova del concorso

Grosseto, via San Martino 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

neanche con riserva, con la conseguente conclusione dello stesso e della formazione di graduatorie, che all'esito del presente giudizio dovrebbero essere impugnate dal ricorrente.

Si ritiene sussistente, per le ragioni esposte, il periculum in mora, ulteriormente confermato dall'avviso pubblicato dall'URS Toscana sul sito istituzionale il giorno 8 giugno 2016 in cui il Direttore generale dà atto che "Il MIUR, non appena sarà definito il quadro complessivo e l'entità dei candidati ammessi a sostenere le prove per effetto di pronunce giudiziali favorevoli, disporrà la fissazione, a livello nazionale, di apposite sessioni suppletive di ciascuna prova (scritta, pratica, orale) che riguarderanno tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale, sia per effetto delle predette ordinanze, sia per effetto di successive pronunce di analogo tenore e contenuto."

Si ritiene altresì sussistente il fumus boni iuris, stante la fondatezza delle ragioni di impugnazione dell'atto amministrativo, di cui Codesto Tribunale ha già avuto modo di esprimersi a favore di un candidato che versava in una situazione analoga a quella di specie.

Nel predetto caso, il Tar Toscana, sez. I, con decreto del 17/5/2016 ha motivato l'accoglimento dell'istanza cautelare sostenendo che "la non ammissione alle prove sembra conseguenza di erronea indicazione, nel modello informatico tramite portale "Polis" del tipo di scuola cui si riferisce il concorso (medi di secondo grado, mentre la ricorrente aspirava a quella di primo grado)", giustificando implicitamente il predetto errore quale un mero refuso materiale.

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

Con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata chiede l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI**

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

in via cautelare: sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato, ovvero ammettere con riserva la ricorrente alla procedura concorsuale, ovvero adottare le misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso,



nel merito: annullare l'atto impugnato e tutti gli atti presupposti, comunque connessi e/o consequenziali, dichiarando il diritto della ricorrente di essere ammessa al concorso ordinario personale docente a posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado DDG 106 del 23 febbraio 2016.

Con vittoria di spese di lite”.

In via istruttoria:

si chiede che il Giudice ordini all'Amministrazione la produzione di tutti gli atti del procedimento.

Si offre in comunicazione i seguenti documenti:

1. DDG 106 del 23 febbraio 2016.
2. Domanda di partecipazione
3. Abilitazione PAS
4. Avviso del 22 aprile dell'URS TOSCANA
5. Elenco candidati per le prove del 9 maggio a Siena
6. Avviso del 22 aprile dell'URS LAZIO
7. Elenco candidati per le prove del 16 maggio a Cassino
8. Corrispondenza via mail
9. Decreto del 17 maggio 2016 Tar Toscana
10. Avviso 8 giugno URS Toscana

Si dichiara ai fini del pagamento del contributo unificato che la causa verte in materia di pubblico impiego, pertanto il CU è pari alla metà di quello ordinario.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0564/418432 e/o ai seguenti indirizzi pec:

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

Con osservanza

Grosseto, lì 20/6/16

Michele MENSÌ Avvocato

Lavinia MENSÌ Avvocato